

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



# CITTÀ DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

## Deliberazione della Giunta Municipale

DELIBERAZIONE N. 331

del 27/12/2019 ORE 10.00

**Oggetto:** Proroga *sine die* efficacia giuridica del protocollo d'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, sottoscritto in data 10/05/2018 con la Prefettura di Palermo.

### INTERVENUTI

**Presidente:** \_\_\_\_\_

**Componenti:**

	P.	A.	FIRMA	
Tripoli Filippo Maria	<input checked="" type="checkbox"/>		SINDACO - PRESIDENTE 	Impegno provvisorio della Spesa Da parte dell'ufficio Ragioneria Li, _____  Dirigente SS.FF. _____
Vella Daniele	<input checked="" type="checkbox"/>		Vice Sindaco 	Impegno definitivo ed attestato di disponibilità della Ragioneria <b>Esercizio</b> _____ <b>Cap.</b> _____ <b>Interv.</b> _____
Cirano Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>		Assessore 	Disponibilità € _____ Li, _____  Dirigente SS.FF. _____
Alaimo Brigida	<input checked="" type="checkbox"/>		Assessore 	Osservazioni della Segreteria: _____ _____ Li. _____
Barone Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>		Assessore 	<b>Il Segr. G.le</b> _____
Lo Galbo Maurizio	<input checked="" type="checkbox"/>		Assessore 	
Tornatore Emanuele	<input checked="" type="checkbox"/>		Assessore 	

L'Assessore proponente \_\_\_\_\_ Il proponente e relatore della proposta \_\_\_\_\_ Il Responsabile Apicale \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_

Il Sindaco - Pres. con la partecipazione del Al. H. ne Amato Segretario Comunale, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERA

Il Segretario Generale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Bagheria, sottopone all'esame della Giunta Municipale, la seguente proposta di deliberazione, attestando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

### Premesso che:

- nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di legalità fra Prefetture ed Enti Locali ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi, quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa ai fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;
- il Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministero con circolare in data 29 maggio 2014 ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei "Piani attuativi di iniziativa privata" nell'ambito del "Piano regolatore Generale";
- in tale prospettiva, si è ravvisata l'opportunità di innalzare il livello di collaborazione e cooperazione fra la Prefettura e il Comune di Bagheria, promuovendo azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia, con particolare riguardo ai settori degli appalti e contratti pubblici, dell'urbanistica e dell'edilizia, anche privata;
- con Delibera di Giunta Municipale n. 96 del 09/05/2018 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione di tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura e il Comune di Bagheria;
- in data 10/05/2018 è stato sottoscritto tra la Prefettura e il Comune di Bagheria, il protocollo di legalità, avente la durata di anni due;

### Tutto ciò premesso

**Considerato** che con la nota prot. n. 0159207 del 30/10/2019, acquisita al prot. gen. in data 04/11/2019 n. 69429, la Prefettura di Palermo ha comunicato l'intendimento di prorogare *sine die* gli effetti del protocollo di legalità stipulato con il Comune in data 10/05/2018;

**Dato atto** che con nota prot. n. 72716 del 18/11/2019, a firma del Sindaco e del Segretario Generale, è stata rappresentata alla Prefettura la volontà da parte dell'Amministrazione comunale di confermare l'adesione al suddetto protocollo;

**Ritenuto** di dovere procedere a prorogare *sine die* l'efficacia giuridica del protocollo d'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, sottoscritto in data 10/05/2018 con la Prefettura di Palermo, che costituisce un valido strumento di prevenzione, ai fini del contrasto di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia, riguardo al settore dei pubblici appalti, oltre che dell'urbanistica e dell'edilizia, anche privata;

### Richiamate:

- la Delibera di Giunta Municipale n. 96 del 09/05/2018, con la quale è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione di tentativi di infiltrazione criminale, tra la Prefettura e il Comune di Bagheria;
- il protocollo di legalità, avente la durata di anni due, sottoscritto in data 10/05/2018 tra la Prefettura e il Comune di Bagheria;



- la nota prot. n. 0159207 del 30/10/2019, acquisita al prot. gen. in data 04/11/2019 n. 69429, con la quale la Prefettura di Palermo ha comunicato l'intendimento di prorogare *sine die* gli effetti del protocollo di legalità stipulato con il Comune in data 10/05/2018;
- la nota prot. n. 72716 del 18/11/2019, a firma del Sindaco e del Segretario Generale, con la quale è stata rappresentata alla Prefettura la volontà da parte dell'Amministrazione comunale di confermare l'adesione al suddetto protocollo;

**Visti:**

- il D. L.gs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 159 del 6/09/2011;
- il vigente O.EE.LL. della Regione siciliana;
- la L.R. n. 7/2019;

**PROPONE ALLA GIUNTA**

- 1. Di prorogare *sine die*** l'efficacia giuridica del Protocollo d'Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, sottoscritto in data 10/05/2018 tra la Prefettura di Palermo e il Comune di Bagheria, sulla base dello schema approvato dalla Giunta Municipale con Deliberazione n. 96 del 09/05/2018, allegato alla presente sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale, che rappresenta un valido strumento di prevenzione, ai fini del contrasto di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia, riguardo al settore dei pubblici appalti, oltre che dell'urbanistica e dell'edilizia, anche privata;
- 2. Di trasmettere** copia della presente deliberazione alla Prefettura di Palermo;
- 3. Di dare atto** che si prescinde dall'acquisizione del parere contabile, posto che il presente provvedimento non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 4. Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere all'attivazione delle procedure in questione.

**Il Segretario Generale**  
(Dott.ssa Daniela M. Amato)

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 (e art. 53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91) e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere ..... di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Bagheria,

24/12/2019

**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa Daniela M. Amato**

E pertanto

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

Esaminato il documento istruttorio e la relativa proposta deliberativa;  
Ritenuta la propria competenza in merito;  
Visto l'O.A. degli EE. LL.  
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati  
Con votazione favorevole ed unanime espressa nelle forme e termini di legge.

### **DELIBERA**

Approvare integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento in oggetto specificato;

Ed altresì

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**


Visto il sopradescritto provvedimento;  
Considerata l'urgenza di provvedere in merito:  
Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese;

### **DICHIARA**


Il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.



**L' Assessore Anziano**  
(Brigida Alaimo)



**Il Sindaco**  
(Filippo M. Tripoli)




**Il Segretario Generale**  
(Daniela M. Amato)



### **PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 27.12.2019, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: [www.comune.bagheria.pa.it](http://www.comune.bagheria.pa.it) – Sez. Albo Pretorio “on line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art.124, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.  
Bagheria, li 27.12.2019

**Il Segretario Generale**



### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria: [www.comune.bagheria.pa.it](http://www.comune.bagheria.pa.it)- Sez. Albo Pretorio “on line”, per quindici giorni consecutivi: dal 27.12.2019 al 11.01.2020

**Il Segretario Generale**




**L'Incaricato**



### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.12, comma 2 della L.R. 03/12/1991, n. 44.  
Bagheria, li 27.12.2019


**Il Segretario Generale**





**Prefettura di Palermo**

ALLEGATO "A"



**Comune di Bagheria**

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI  
INFILTRAZIONE CRIMINALE**

**TRA**

**LA PREFETTURA DI PALERMO**

**E**


**IL COMUNE DI BAGHERIA**

- Approvato con delibera di G.C. n. 96 del 09/05/2018
- Proposta con deliberazione di G.C. n. 331  
del 27/12/2019





## Prefettura di Palermo



## Comune di Bagheria

### PREMESSO

**che** le organizzazioni criminali mafiose manifestano una crescente tendenza ad affermare la propria presenza, richiedendo elevata attenzione ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell'economia legale;

**che** è, quindi, volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;

**che** nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di legalità fra Prefetture ed Enti Locali ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;

**che** in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica e che, in esito a tale protocollo, sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;

**che** il Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro con circolare in data 29 maggio 2014 ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei "Piani attuativi di iniziativa privata" nell'ambito del "Piano Regolatore Generale";

**che**, in tale prospettiva, le parti hanno quindi convenuto sull'opportunità di innalzare il livello di collaborazione e cooperazione fra la Prefettura e il Comune di Bagheria promuovendo azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia, con particolare riguardo ai settori degli appalti e contratti pubblici, dell'urbanistica e dell'edilizia, anche privata;

### RITENUTO

**che**, pertanto, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori suindicati possa meglio essere perseguito mediante sottoscrizione tra il Comune di Bagheria e la Prefettura di Palermo del presente "**Protocollo di legalità**" finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l'estensione delle cautele antimafia - nella forma più rigorosa delle "informazioni" del Prefetto - all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, ed agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base





## **Prefettura di Palermo**



## **Comune di Bagheria**

al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011 e sue modifiche ed integrazioni, e alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 136/2010 nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14/03/2003.

### **TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO:**

#### **APPALTI PUBBLICI**

##### **Art. 1**

##### **(Azioni a tutela della legalità nel settore dei pubblici appalti)**

Ai fini del rafforzamento del sistema di cautele volto a prevenire possibili infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, e tenuto conto delle modifiche legislative introdotte in materia di documentazione antimafia con L. 11 agosto 2014, n. 114 e D. Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, la Prefettura ed il Comune si impegnano ad estendere come segue i controlli e le verifiche antimafia previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:

a) relativamente ai settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all'art. 1, co. 53, della L. 190/2012 (per i quali la L. 114/2014 ha previsto che la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria sia obbligatoriamente acquisita dalla stazione appaltante attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori), il Comune si impegna ad inserire nei propri bandi e contratti apposita clausola che impone alle ditte contraenti di comprovare l'avvenuta o richiesta iscrizione nei suddetti elenchi già all'atto della partecipazione alla gara o ad altro procedimento di scelta del contraente. Analoga prova di avvenuta o richiesta iscrizione nei suddetti elenchi dovrà essere richiesta, a cura della ditta aggiudicataria, nei confronti di ogni subcontraente o fornitore di tutto il processo di filiera. Nel caso in cui le ditte interessate risultino ancora non iscritte in White List ma inserite nell'elenco dei richiedenti iscrizione, il Comune provvederà a richiedere informazione antimafia, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia;

b) al di fuori dei settori di attività indicati al punto precedente, il Comune – in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente – provvederà a richiedere informazione antimafia ex artt. 84 e 91 D. Lgs. 159/2011, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.):

b1) per tutti i contratti relativi a opere e lavori pubblici, o servizi e forniture di importo superiore a 20.000 euro;

b2) per tutti i subappalti e subcontratti indipendentemente dal valore economico degli stessi;

c) ricevuta la predetta richiesta, la Prefettura attiverà i relativi controlli e verifiche al fine di procedere al rilascio dell'informazione liberatoria tramite B.D.N.A. Analogamente nel caso in cui la ditta contraente abbia sede legale in altra provincia, le relative informazioni rese dalla Prefettura competente per territorio, saranno acquisite sempre tramite B.D.N.A..





## Prefettura di Palermo



## Comune di Bagheria

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, fermo restando quanto previsto al comma 1 punto a) del presente articolo, il Comune prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato, le clausole di cui al comma 3, lett. a), b), e c) del successivo art.3.

### Art. 2

#### (Informative antimafia)

Esperate le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti, il Comune di Bagheria comunicherà tempestivamente alla Prefettura, tramite B.D.N.A., ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011, i dati relativi alle società e imprese – anche con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari – a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi, o a cui intende subappaltare, acquisendo dette informazioni da una visura camerale, in corso di validità, della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura).

Per i termini di rilascio delle informazioni si richiama l'art.92 del D.L.159/2011.

Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, il Comune di Bagheria non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero annulla l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, ovvero – se già rilasciata – intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

Qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'art.67 del D.L.vo 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, si procederà come previsto dagli artt. 92 e 94 del suddetto decreto.

### Art. 3

#### (Clausole)


In aderenza a quanto previsto dalle linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica, il Comune di Bagheria s'impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

a) Clausola nr. 1: *"Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata*





## Prefettura di Palermo



## Comune di Bagheria

*disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.*”;

b) Clausola nr. 2: *“Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.*

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.

Inoltre, allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui al presente protocollo, il Comune di Bagheria prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

b) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio precedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.


Inoltre il Comune di Bagheria prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione le seguenti ulteriori clausole:

- clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;





## **Prefettura di Palermo**



## **Comune di Bagheria**

- divieto di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

### **Art. 4**

#### **(Monitoraggio)**

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Bagheria ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Il Comune di Bagheria manterrà una banca dati delle imprese aggiudicatrici di contratti di appalto e delle imprese sub-appaltatrici per lavori, forniture o servizi di importo superiore a 50.000,00 euro, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione nonché dei titolari delle imprese individuali e la trasmetterà periodicamente (ogni 6 mesi) in formato elettronico alla Prefettura.

Oltre le informazioni e certificazioni antimafia la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente protocollo attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003, come previsto dalla legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.

### **Art. 5**

#### **(Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi)**

Il Comune di Bagheria verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

In caso di inadempienza il Comune di Bagheria si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti dalle norme vigenti in materia.

### **Art. 6**

#### **(Sicurezza sul lavoro)**

Il Comune di Bagheria si impegnerà affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza,





## Prefettura di Palermo



## Comune di Bagheria

salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010 richiamandone nei bandi di gara l'obbligo, all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni il Comune di Bagheria risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

### URBANISTICA ED EDILIZIA

#### Art. 7

##### (Azioni a tutela della legalità nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica)

Il Comune si impegna a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori di convenzioni in materia di edilizia e urbanistica che prevedono obblighi di cessione al Comune di aree di territorio da destinare a uso pubblico e la realizzazione a carico degli stessi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Quanto sopra anche nelle ipotesi che i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.

Il Comune si impegna altresì ad acquisire autocertificazione antimafia per ogni singolo atto concessorio in materia di edilizia privata e si riserva di richiedere alla Prefettura apposita informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 per tutti gli interventi che superano i 5000 mc (un condominio di media grandezza, ovvero un piano di lottizzazione o intervento costruttivo) e per tutti gli interventi attinenti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali. Con l'atto di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni comunque finalizzate all'esercizio di attività imprenditoriali sarà richiesto alla ditta di provvedere a comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Fermo restando che, secondo la giurisprudenza anche comunitaria<sup>1</sup>, gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, il Comune provvederà ad acquisire le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 nei confronti degli esecutori dei lavori:


- a) per obbligo di legge nell'ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria e secondaria aventi valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- b) in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria "a scomputo" comunque affidati aventi valore superiore ad € 250.000,00.

<sup>1</sup> Corte di Giustizia delle Comunità europee sentenze 12 luglio 2001, causa C-399/98 e 21 febbraio 2008, causa C-412/04.





**Prefettura di Palermo**



**Comune di Bagheria**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 8**

**(Efficacia giuridica del Protocollo di Legalità)**

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dal presente protocollo il Comune di Bagheria ne curerà l'inserimento nei bandi, prevedendone di conseguenza l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori, di forniture e servizi.

In particolare il Comune di Bagheria riporterà nei contratti le clausole elencate in allegato al presente protocollo, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

Il presente protocollo ha la durata di due anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile. (\*)

Palermo li \_\_\_\_\_

**LE PARTI**

Il Prefetto di Palermo

Il Sindaco di Bagheria

firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del decreto legislativo n..82 del 7 marzo 2005

(\*) IL PRESENTE PROTOCOLLO, APPROVATO CON DELIBERA  
DI GIUNTA MUNICIPALE N° 96 DEL 09/05/2018, E' STATO  
PROPOGATO SINE DIE CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  
N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_



**Prefettura di Palermo**



**Comune di Bagheria**

**ALLEGATO**

**CLAUSOLE CONTRATTUALI**

**Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 25.10.2017 con la Prefettura di Palermo, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/palermo>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Clausola n. 2**

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

**Clausola n. 3**

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

**Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.





## **Prefettura di Palermo**



## **Comune di Bagheria**

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

### **Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

### **Clausola n. 8**

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

### **Clausola n. 9**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.